

**Sentenza:** n. 121 del 10 maggio 2012

**Materia:** potere sostitutivo; esecuzione sentenze della Corte Costituzionale

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articoli 117 co. 3, 118, 119 e 120 co. 2 Cost; principio di leale collaborazione

**Ricorrente:** Regione Toscana

**Oggetto:** articolo 20, commi 14 e 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 comma 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111

**Esito:** infondatezza delle questioni

**Estensore nota:** Alessandra Cecconi

Con la pronuncia in esame la Corte costituzionale, in linea con un orientamento già espresso, afferma che in materia di coordinamento della finanza pubblica la competenza statale non si esaurisce con l'esercizio del potere legislativo ma implica anche l'esercizio di poteri amministrativi, di regolazione tecnica nonché di rilevazione di dati e di controllo.

Partendo da questo presupposto la Corte ritiene legittima la previsione dell'articolo 20 comma 14 D.L. n. 98/2011 con la quale – per finalità di coordinamento della finanza pubblica – si prevedeva l'obbligo per le Regioni tenute a conformarsi a sentenze della Corte Costituzionale, di comunicare al Governo “tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione” delle sentenze stesse.

Tale disposizione – impugnata dalla Regione Toscana per violazione degli articoli 117 co. 3 e 119 Cost. in quanto priva del carattere di norma di principio - secondo la Corte non obbliga le Regioni ad adottare specifici provvedimenti attuativi e non è quindi una disposizione di dettaglio, prevedendo soltanto una forma di collaborazione con lo Stato a fini conoscitivi. La stessa si configura pertanto come “principio fondamentale basato sulla indefettibilità del presupposto cognitivo delle singole realtà ai fini della valutazione della coerenza unitaria dell'insieme”.

Con riferimento all'ulteriore disposizione impugnata (articolo 20 comma 15) la quale prevede l'intervento sostitutivo del Governo in caso di inesatta esecuzione da parte delle Regioni delle sentenze della Corte Costituzionale, la stessa Corte afferma che le sue pronunce hanno “per definizione, una finalità unitaria, sia quando intervengono sul riparto di competenze tra Stato e Regioni che quando incidono sul contenuto sostanziale delle norme statali o regionali in rapporto a singole fattispecie”.

Quindi non solo la mancata applicazione ma anche la distorta applicazione di una sentenza costituzionale può essere idonea a ledere l'unità giuridica o economica della Repubblica, determinando scompensi e disarmonie tra i vari ambiti territoriali, disarmonie che possono assumere particolare rilevanza ove la decisione da applicare riguardi diritti civili o sociali.

La Corte rileva inoltre che la norma censurata richiede comunque per l'intervento sostitutivo del Governo la sussistenza dei presupposti dell'art. 120 Cost.

Lo stesso comma 15 viene infine censurato dalla ricorrente perché ritenuto lesivo dell'autonomia regionale sotto il profilo procedurale.

Anche questa censura viene, tuttavia, dalla Corte respinta rilevando che la norma impugnata non solo prevede, anche nel caso in esame e con espresso rinvio, l'applicazione delle procedure stabilite per l'esercizio del potere sostitutivo dall'articolo 8 L. n. 131/2003, ma a ciò aggiunge una ulteriore

forma di coinvolgimento della Regione destinataria dell'esercizio di tale potere prevedendo che il Presidente della Regione sia sentito dal Governo prima dell'attivazione del procedimento previsto dall'art. 120 comma 2 Cost.

Da qui la dichiarazione di infondatezza delle questioni esaminate.